

# **L'animale urbano: tra leggi e consuetudini**

Versione 1.0 – aprile 2008

*Paolo Guarda*

## L'animale urbano: tra leggi e consuetudini

Versione 1.0 aprile 2008

*Paolo Guarda\**

*«Prima di tutto bisogna avere le idee chiare su un punto: in generale si è indotti a prendere in casa un animale da quell'antichissima nostalgia che spinge l'uomo civilizzato verso il paradiso perduto della natura allo stato selvaggio, quella stessa nostalgia che indusse Kipling a scrivere i suoi 'Libri della giungla'» da "L'Anello di Re Salomone" di Konrad LORENZ.*

1. Introduzione: "legislazione umana" e diritti animali .....	2
2. Regole giuridiche e "filosofie" .....	4
3. La legislazione italiana in materia di animali nel contesto urbano. ....	7
3.1. La legge quadro sul randagismo.....	7
3.2. La disciplina della detenzione delle c.d. razze pericolose.....	10
3.3. Animali d'affezione e condomini.....	11
3.4. Il trasporto di animali.....	11
3.5. Il maltrattamento di animali.....	12
4. Conclusioni.....	14

### 1. Introduzione: "legislazione umana" e diritti animali

L'esigenza dell'uomo di confrontarsi con le altre specie animali è da sempre avvertita quasi fosse un bisogno primordiale. Essa rappresenta il tentativo dell'essere umano di giustificare la propria esistenza rapportandola a quella di altri esseri viventi al fine di strutturare e "spiegare", come un novello Adamo, tutto ciò che lo circonda secondo le sue regole e categorie.

Il famoso etologo Konrad Lorenz sosteneva che questo costante "andare verso" gli animali fosse il risultato di un "antichissima nostalgia" che riportava l'uomo al paradiso perduto in una sorta di fuga dall'uggia e dalle difficoltà (auto-imposte) di questo mondo: "[...] quando infatti ne ho fin sopra ai capelli del lavoro intellettuale, quando non ne posso più di dire cose intelligenti e di comportarmi come si deve, quando alla vista di una macchina da scrivere sono colto da nausea irresistibile, sintomi questi che di solito compaiono verso la fine dell'anno accademico, io divento un cane tra i cani, o meglio un animale tra animali. Allora mi ritiro dal consorzio umano e vado in cerca delle bestie, per il semplice fatto che non conosco forse nessuna persona che sia spiritualmente abbastanza pigra per farmi compagnia quando sono in questo stato d'animo"<sup>1</sup>.

---

\* Ripubblicazione inalterata di un saggio già pubblicato in G. PALLANTE (a cura di), *Le città del possibile: la relazione uomo animale in ambiente urbano*. Secondo Convegno di Zooantropologia Urbana, Trento, 2005, 7-19. Questa versione 1.0 – aprile 2008 in pdf - © 2008 Paolo Guarda – è

La grande provocazione portata avanti da quel movimento che va sotto il nome di animalismo si concreta nel rimettere in discussione l'identità assiologica dell'uomo. Si comincia così a parlare di "specismo", termine coniato da Richard Ryder nel 1972, per indicare e biasimare la discriminazione che, a detta degli animalisti, da sempre l'uomo pone in essere nei confronti delle altre specie animali<sup>2</sup>.

Le filosofie che si occupano del trattamento degli animali e che rappresentano la *ratio* degli interventi legislativi adottati in questi ultimi anni sul tema non costituiscono sicuramente un fronte compatto. Si registrano, infatti, numerosi e diversificati approcci al problema<sup>3</sup>.

La teoria probabilmente più conosciuta è quella che si basa sui principi propri dell'utilitarismo. Tedoforo di questa scuola di pensiero è Singer, il quale sostiene che tutti gli essere senzienti (capaci quindi di provare piacere e dolore) siano da tenere in considerazione allorché si vogliono considerare effetti e conseguenze morali di una qualsiasi azione<sup>4</sup>. A tal proposito è spesso citata la famosa frase del fondatore del pensiero utilitarista, Bentham: "Il problema non è, 'possono ragionare?' e neppure, 'possono parlare?'<sup>5</sup>, ma, 'possono soffrire?'"<sup>6</sup>. La difficoltà insita in tale impostazione risiede nel fatto che l'uomo non può fondatamente interpretare in cosa si concretizzi la sofferenza degli animali. Questa in sé non rappresenta solo uno stato d'animo, una sensazione, ma coinvolge anche la concezione ontologica dell'essere che rapporta il

---

pubblicata con licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Tale licenza consente l'uso non commerciale dell'opera, a condizione che ne sia sempre data attribuzione all'autore (per maggiori informazioni visita il sito: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>).

<sup>1</sup> K. LORENZ, *L'anello di Re Salomone*, (trad. it. di Laura Schwarz), Milano, 1989, 263.

<sup>2</sup> Il termine "specismo" viene, appunto, introdotto da Ryder nel 1972 nel suo scritto P. RYDER, *Experiments on animals*, in S. GODLOVITCH, R. GODLOVITCH, J. HARRIS (a cura di), *Animal, Men, and Morals*, New York, 1972.

<sup>3</sup> Per approfondimenti v. F. D'AGOSTINO, *I diritti degli animali*, in *Riv. internaz. filosofia diritto*, 1994, 78; M. TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, 36-46; dello stesso autore, *Diritto positivo e diritti animali*, in *Sociologia dir.*, 1991, 191; S. CASTIGNONE, *Umanesimo, animalismo e diritti*, in *Materiali storia cultura giur.*, 1999, 209; ID., *La questione animale tra etica e diritto*, in C.A. VIANO (a cura di), *Teorie etiche contemporanee*, Torino, 1990, 225-234; ID. (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1985; V. POCAR, *Gli animali non umani*, Roma-Bari, 1998; P. FUNGHI, C. BENCINI, *Rapporto uomo-animale: aspetti scientifici e giuridici*, in P. FUNGHI, R. SENATORE (a cura di), *Bioetica a scuola... a scuola di bioetica*, Milano, 2002, 303-313; D. NAZZARO, *L'animale "essere senziente" quale oggetto di tutela*, Nota a Cass. sez. III pen. 3 dicembre 2003, n. 46291, in *Il nuovo diritto*, 2004, II, 117; ID., *Aspetti etico-giuridici della tutela degli animali*, in *Nuova rass.*, 2004, 800; L. GALLEN, F. VIOLA, F. CONIGLIARO, *Animali e persone: ripensare i diritti*, Cinisello Balsamo, 2003; C. PARENTI, *Animali: essere o piacere*, in L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *Il meritevole di tutela*, Milano, 1990, 713-732; M. RADFORD, *Animal Welfare Law in Britain. Regulation and Responsibility*, Oxford, 2001, 13-31; *The Legal Status of NonHuman Animals*, 8 *Animal L.* 1 (2002).

<sup>4</sup> P. SINGER, *Animal Liberation*, New York, 1975 (tr. it., *Liberazione animale*, Milano, 1991).

<sup>5</sup> Sulla possibilità di accostare il linguaggio dell'uomo ai suoni degli animali così Lorenz scrive: "Questa somiglianza si riduce [...] quando a poco a poco ci si rende conto che in tutte le sue manifestazioni sonore e mimiche l'animale non ha mai l'intenzione cosciente di influenzare con questi mezzi un suo simile [...]. Si tratta dunque di un processo coatto e meccanico, che decisamente ha assai poco a che fare con il linguaggio umano": in LORENZ, *L'anello di re Salomone*, cit., 89; v. anche dello stesso autore, *E l'uomo incontrò il cane*, Milano, 1989, 95-107.

<sup>6</sup> J. BENTHAM, *The Principles of Morals and Legislation*, 1789, London, 1962, cap. XVII, sez. 1. Per approfondimenti sulla prospettiva utilitarista, v. S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali: la prospettiva utilitarista*, in *Materiali storia cultura giur.*, 1983, 397.

soffrire alla consapevolezza di una possibilità alternativa, cioè di poter non soffrire. In realtà non si può applicare in modo omogeneo agli uomini ed agli animali la categoria della “sofferenza”. L’uomo ha col proprio corpo un approccio “eccentrico” essendo in grado di porsi all’esterno del proprio corpo e di assumerlo a suo “alter ego”; gli animali, invece, hanno un rapporto “incentrato” nel proprio corpo e ciò determina una differente percezione degli stati d’animo<sup>7</sup>.

Secondo un’altra corrente dottrinarica, il più famoso rappresentante della quale è Tom Regan, tutti gli esseri sarebbero portatori di un valore intrinseco, essendo in grado di vivere una vita migliore o peggiore secondo il loro punto di vista, a prescindere da giudizi esterni. Da tale assunto discenderebbe la loro idoneità a divenire titolari di diritti morali<sup>8</sup>.

Maggiori dubbi solleva il c.d. “argomento dei casi marginali” che rappresenta il “cavallo di battaglia non solo degli utilitaristi ma di tutti i difensori degli animali”<sup>9</sup>. I “casi marginali” in parola sarebbero costituiti da quegli esseri umani che, in quanto afflitti da menomazioni cerebrali gravissime, sono totalmente incapaci di intendere e di volere; essi dovrebbero comunque essere protetti e considerati titolari di diritti<sup>10</sup>. I fautori di questa teoria ritengono che chiunque sostenga la difesa della dignità e del diritto alla vita di esseri umani così gravemente compromessi nell’uso della ragione, deve difendere la dignità ed il diritto alla vita degli animali, poiché in entrambi i casi ci si trova di fronte ad esseri simili in quanto privi di ragione e di libertà. In realtà un simile argomento, nella situazione socio-culturale del momento, potrebbe risultare controproducente inducendo, per opposto, l’opinione pubblica ed il legislatore a ritenere opportuno riconoscere la legittimità della soppressione, mediante eutanasia, non solo degli animali ma anche di soggetti che presentano gravi menomazioni<sup>11</sup>.

Il punto debole di tutti i vari argomenti che giustificano in sede teorica la dignità morale degli animali si concreta nel paradigma innegabilmente antropocentrico con il quale l’uomo applica anche agli altri esseri del pianeta categorie e concetti propri dell’universo umano.

## 2. Regole giuridiche e “filosofie”

Sono essenzialmente tre le “filosofie” alle quali rispettivamente si ispirano le regole giuridiche in materia di tutela degli animali finora emanate<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> H. PLESSNER, *Die Stufen des Organischen*, Berlin, 1928.

<sup>8</sup> T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, Berkeley, 1983 – London 1984 (trad. it., *I diritti animali*, Milano 1990); T. REGAN, P. SINGER, *Animal Rights and Human Obligation*, Englewood Cliffe, New Jersey, 1976 (trad. it. *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987). Un’interessante recensione ed analisi di questo libro si ritrova in M. MORI, *Diritti animali e diritto alla vita: un problema importante e trascurato*, in *Sociologia dir.*, 1-2, 1979, 261.

<sup>9</sup> CASTIGNONE, *I diritti degli animali*, cit., 18.

<sup>10</sup> In P. SINGER, *Tutti gli animali sono uguali*, in REGAN, SINGER, *Animal Rights and Human Obligation*, cit., 162: “Esistono essere umani che in maniera del tutto evidente si trovano al di sotto del livello di coscienza, di consapevolezza del sé, di intelligenza e di capacità di provare dolore di molti non umani”.

<sup>11</sup> Cfr. D’AGOSTINO, *I diritti degli animali*, cit., 90.

<sup>12</sup> Cfr. POCAR, *Gli animali non umani*, cit., 61-66; ID., *Gli animali come soggetti di diritti e la legislazione italiana*, in *Materiali storia cultura giur.*, 2, 1993, 397.

Innanzitutto, quella del “consumerismo” che ha lo specifico intento di garantire la qualità dei prodotti e la tutela dei consumatori<sup>13</sup>. La maggior parte delle disposizioni in materia di allevamento, trasporto e macellazione di animali si ispirano appunto a tale principio.

Abbiamo poi quel gruppo di previsioni normative impregnate dai valori dell’ecologismo e volte a garantire la preservazione dell’ambiente e delle sue qualità intrinseche a vantaggio degli abitanti della terra e delle sue future generazioni. Queste finalità risultano evidenti nella normativa in materia di caccia e di pesca e nelle disposizioni aventi come fine specifico quello di tutelare le specie a rischio di estinzione<sup>14</sup>.

Le “filosofie” ecologista e “consumerista” hanno in comune un forte ed evidente antropocentrismo in quanto tendono a soddisfare esigenze e bisogni prettamente umani. Ad entrambe si accompagna spesso il pensiero animalista. All’interno di quest’ultimo filone distinguiamo allora una posizione genericamente affettiva, che si richiama ad un sentimento di pietà e di benevolenza nei confronti degli animali, ed una posizione che, in maniera più intransigente, rivendica la titolarità di diritti in capo agli animali.

Queste tre differenti anime ispirano le legislazioni in materia di animali, a volte caratterizzando esclusivamente talune disposizioni, altre volte influenzando le scelte del legislatore. Esse perseguono, però, finalità ed obiettivi contraddittori e talvolta confliggenti.

Un altro interessante campo di indagine per un civilista è la definizione di una qualificazione dell’animale nei rapporti con l’uomo-proprietario<sup>15</sup>.

Nella moderna legislazione civile gli animali vengono tradizionalmente definiti “cose mobili”, nel senso che possono formare oggetto di diritti soggettivi da parte

---

<sup>13</sup> Il *consumerism*, termine anglosassone con il quale si suole designare il movimento sociale e politico volto a rivendicare il ruolo centrale del cittadino e della sua protezione nell’ambito dell’organizzazione di uno Stato moderno, nasce negli Stati Uniti d’America già negli anni ’30, quando viene fondata la prima *Consumer Union*. Una decina d’anni dopo il movimento sbarcava in Europa dove viene fondato in Danimarca nel 1947 il *Consiglio del consumatore*, la prima organizzazione privata di consumatori. È solo negli anni ’60 che il movimento dei *consumerism* riesce ad ottenere, negli Stati Uniti, i primi risultati concreti. L’Europa non sta a guardare ed in alcuni stati (Gran Bretagna, Francia, Germania) numerose disposizioni individuano nel consumatore una persona particolarmente bisognosa di tutela. Sul tema v. M. BESSONE, *“Consumerism” e tutela dei consumatori. I percorsi obbligati di una politica del diritto*, in *Politica del diritto*, 1987, 611; ID., *Mercato, democrazia economica, tutela dei consumatori. Quale consumerism?*, in *Riv. dir. comm.*, 1983, I, 1; F. ORIANA, *La “carta dei diritti fondamentali dei consumatori”. in margine alle direttive del Consiglio d’Europa per un controllo pubblico del rapporto “impresa-consumo”*, in *Giur. mer.*, IV, 1976, 223.

<sup>14</sup> Sul tema della detenzione e commercializzazione di specie protette, v. F. MAZZA, *Detenzione e commercializzazione di specie protette*. (nota a Cass., sez. pen. II, 3 dicembre 2003, n. 46296), in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2004, 5000.

<sup>15</sup> Lo sviluppo soprattutto nel mondo anglosassone di riflessioni sull’opportunità di riconoscere agli animali dei “diritti” ha obbligato anche la dottrina del nostro paese ad interrogarsi sul tema ed in particolare sulla possibilità di applicare la categoria “capacità giuridica” ad esseri animati ma non umani. La nostra esperienza giuridica già conosce l’estensione della nozione fuori della dimensione umana. La nozione di persona è infatti attribuita alle persone giuridiche: questa fu anzi una delle grandi idee della cultura giuridica continentale che servì ad estendere ad una entità non umana qualità propriamente umane. Ma questa rappresenta l’unica eccezione. Cfr. C.M. MAZZONI, *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto?*, in MANNUCCI, TALLACCHINI, *Per un codice degli animali*, cit., 112-119.

dell'uomo, primo fra tutti il diritto di proprietà. Ad essi si applica quindi l'art. 810 c.c. in quanto "beni" in senso giuridico.

Il codice civile italiano utilizza il termine "animali" in diverse occasioni. All'art. 923 (cose suscettibili di occupazione) gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca vengono considerati, al pari delle cose abbandonate, come "cose mobili oggetto di occupazione". Gli articoli seguenti riguardano l'acquisto di proprietà di sciame d'api (art. 924), di animali mansuefatti (art. 925), di colombi, conigli e pesci (art. 926). Più pertinenti alla nostra discussione sono l'art. 820 relativo alla disciplina dei frutti naturali ("come [...] parti degli animali") e l'art. 2052 riguardante i danni cagionati dagli animali, da imputarsi al loro proprietario qualora questo non riesca a provare il caso fortuito.

Si è, anche, da parte di alcuni prospettata la possibilità di abbandonare l'uso di termini quali "proprietario" e "padrone" per riferirsi al rapporto uomo-animale: l'utilizzo di terminologia propria dei diritti reali con riferimento a creature viventi non sarebbe più sostenibile. Viene, allora, proposto il termine "affidatario", esercente la potestà sull'animale consistente nel dovere-potere di tutela dell'animale stesso<sup>16</sup>.

Negli ultimi anni si è diffusa l'attenzione sulle tematiche ambientaliste e più in particolare sulla tutela degli animali<sup>17</sup>. La necessità di disciplinare il rapporto uomo-animale aveva già cominciato ad imporsi nel corso dell'ottocento sotto l'influenza e l'impulso dei paesi anglosassoni<sup>18</sup>.

Registriamo ai primi del novecento, accanto alle prime leggi sugli animali, delle disposizioni di protezione ambientale (ad esempio di tutela dei Parchi Nazionali) che ricomprendono in qualche modo anche la tutela della fauna selvatica<sup>19</sup>.

Le normative più recenti si sono poi aggiunte alle vecchie senza scardinarne totalmente l'impianto, introducendo però al contempo nuovi interessi e preoccupazioni sempre più rivolti a considerare gli animali non semplici "cose", bensì esseri "senzienti", capaci quindi di soffrire. Ciò è avvenuto soprattutto con l'introduzione delle direttive comunitarie che regolamentano il settore dei trasporti, della macellazione, della sperimentazione animale<sup>20</sup>. Fautrice di questo cambiamento di percezione sociale del

<sup>16</sup> Cfr. POCAR, *Gli animali non umani*, cit., 74-75. Come approfondimento sul rapporto cane-padrone v. LORENZ, *E l'uomo incontrò il cane*, cit., 55-60.

<sup>17</sup> Cfr. POCAR, *Gli animali non umani*, cit., 61-99; A. MANNUCCI, *Animali e diritto italiano: una storia*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, cit., 9-33; P. BRAMBILLA, *Nella vecchia fattoria... La zoofilia quale espressione del diritto di libertà individuale: contenuto del diritto e rapporti con le normative regolamentari comunali e condominiali* (Nota a Tar Parma 2 luglio 1996, n. 215), in *Riv. giur. ambiente*, 1997, 312.

<sup>18</sup> Per approfondimenti in tema di *animal law* negli ordinamenti anglosassoni, v. RADFORD, *Animal Welfare Law in Britain*, cit.; M.L. COOPER, *An Introduction to Animal Law*, London, 1987; R. J. HUSS, *No Pets Allowed: Housing Issues and Companion Animals*, 11 *Animal L.* 69 (2005).

<sup>19</sup> Per approfondimenti sulle problematiche relative alla fauna selvatica, che non verranno in questo scritto analizzate, v. G. PAOLILLO, *Tutela della fauna o massacro legalizzato?*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, cit., 131-160; S. SALVIDIO, *La conservazione degli anfibi e dei rettili in Italia: dalla Convenzione di Berna alla direttiva Habitat*, *id.*, 161-173. Sullo specifico tema, di interesse civilistico, dei danni cagionati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, v. P. GUARDA, *Automobilisti danneggiati dalla fauna selvatica: regole di responsabilità e piani di indennizzo no-fault*, in *Danno e Resp.*, 2004, 1181.

<sup>20</sup> Sul tema della vivisezione, v. E. D'AMORE, *Normativa che regola l'utilizzo degli animali a fini sperimentali o scientifici*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, cit., 225-

fenomeno è sicuramente stata la discussione filosofica animalista che ha notevolmente influenzato il diritto positivo.

La normativa nazionale, comunitaria ed internazionale ha conosciuto dopo gli anni novanta una crescita ed uno sviluppo notevole. Tale evoluzione è stata però caratterizzata da un elevato tasso di disorganicità in quanto è mancato e tuttora manca una seria ed approfondita riflessione sul tema, tale da consentire agli ordinamenti di armonizzare vecchie e nuove disposizioni normative, vecchie e nuove impostazioni e «filosofie»<sup>21</sup>. In ciò consiste la sfida per il legislatore del domani ed il banco di prova per la società del futuro: “il vero esame morale dell’umanità è il suo rapporto con coloro che sono alla sua mercè: gli animali” (Milan Kundera).

### 3. La legislazione italiana in materia di animali nel contesto urbano.

A questo punto ci proponiamo di affrontare l’analisi di alcune disposizioni normative in materia di tutela degli animali nei contesti urbani che possono fungere da “cartine di tornasole” per le considerazioni che abbiamo precedentemente svolto.

#### 3.1. La legge quadro sul randagismo

La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, sugli animali d’affezione e sulla prevenzione del randagismo dimostra l’acquisita cognizione da parte del legislatore di una crescente presenza nel tessuto sociale e familiare italiano di animali domestici di varia specie<sup>22</sup>. Questa normativa ha fissato alcuni importanti principi in materia di randagismo, stabilendo che il controllo delle popolazioni animali si attui con la prevenzione e non con l’uccisione, abolendo così la soppressione per gli animali senza padrone e segnando un sensibile progresso verso interessi e sensibilità animaliste prima sconosciuti. L’art. 1 sancisce, infatti, che “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. È importante sottolineare come la tutela prevista per gli animali trovi la sua *ratio* nella volontà di assicurare una corretta

---

235; V.C. DELPIRE, M. BALLS, *La regolamentazione della sperimentazione animale a livello europeo*, *idem*, 237-250; P. COSTA, *La transgenesi animale tra speranze scientifiche e problematiche etiche*, *id.*, 251-268; L. LOMBARDI VALLAURI, *L’obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione (legge 12 ottobre 1993 n. 413)*, *id.*, 269-281. In tema di legislazione in materia di macellazione degli animali, v. T. ERCOLI, *La macellazione*, *id.*, 199-210.

<sup>21</sup> È in atto anche in ambito costituzionale una riflessione per la revisione dell’art. 9 della Costituzione sulla scia dell’esempio tedesco che ha espressamente previsto all’art. 20 della *Grundgesetz* la tutela degli animali (o delle altre specie viventi) senza alcuna puntualizzazione nei confronti dei diritti umani o di altri interessi. Per approfondimenti, v. G. GEMMA, *Costituzione e diritti degli animali*, in *Quaderni Cost.*, 2004, 615; P. VERONESI, *Gli animali nei recinti della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, *id.*, 2004, 618; R. ORRÙ, *Il vento dei “nuovi diritti” nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?*, in *Dir. pubblico comp. eur.* 2002, 1138; K.N NATTRASS, “...und die Tiere” *Constitutional Protection for Germany’s Animals*, 10 *Animal L.* 283 (2004).

<sup>22</sup> Nelle famiglie italiane vivono oltre sei milioni di cani e quasi sette milioni di gatti; sono inoltre presenti circa dodici milioni di uccelli, quasi un milione di roditori, più di venti milioni di pesci, circa mezzo milione di animali di altre specie. Fonte Vimax Pet Service 1995. Sul randagismo, v. G. DI PALMA, *Randagismo: problematiche e responsabilità*, in *L’Amministrazione italiana*, 2004, 994.

convivenza tra uomo ed animale, piuttosto che nella garanzia di interessi più propriamente umani, quali la salute pubblica o l'ambiente. La stessa si segnala, inoltre, per la compresenza all'interno del testo normativo di motivazioni di carattere ecologista con altre di carattere animalista, che sottolineano l'attenzione verso il riconoscimento e la tutela degli interessi degli animali.

Nella sostanza la nuova legge si propone di fornire una soluzione al triste fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo<sup>23</sup>. Uno dei punti focali della riforma riguarda, infatti, il riordino dei canili comunali: si è cercato, da un lato, di favorire che i cani in essi ricoverati siano più facilmente ceduti a privati, i quali devono garantirne il "buon trattamento", dall'altro di evitare che i "cani vaganti catturati" (da notare la significativa sostituzione di "vaganti" al posto del vecchio "randagi") venissero soppressi o destinati alla sperimentazione<sup>24</sup>. I cani alloggiati nei canili possono, ora, essere soppressi "in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari", ma solo nel caso in cui risultino "gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità"; la loro destinazione alla sperimentazione costituisce comunque, ai sensi dell'art. 5, comma 4, un'infrazione alla legge punita con una sanzione amministrativa da 2582 a 5164 euro<sup>25</sup>.

Per quanto riguarda i gatti, la legge riconosce evidente ed essenziale la loro qualità di animali liberi e abbandona l'aggettivo "randagi", incompatibile con quella natura: si parla, allora, di gatti "che vivono in libertà", vietando nel contempo "a chiunque di maltrattare" questi animali ed autorizzandone la soppressione soltanto "se gravemente malati o incurabili".

Al momento della sua promulgazione, la legge quadro sul randagismo ha sollevato numerose critiche ed opposizioni da parte delle Regioni a causa di una presunta lesione delle competenze riservate all'ente territoriale: tali dubbi sono stati, tuttavia, ritenuti infondati dalla Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo 1992, n. 123<sup>26</sup>. Una circolare del Ministero della Sanità del 14 maggio 2001, n. 5, ha, poi, denunciato il fatto che solo recentemente si sia registrato il completo adempimento della norma, nel senso che alcune Regioni hanno impiegato otto o nove anni per realizzare il risultato richiesto: ciò perché durante i primi anni di applicazione è stata sottovalutata l'importanza della legge, probabilmente a motivo del modesto supporto finanziario e considerato che quasi tutti gli onerosi compiti ricadevano sulle Autorità territoriali le quali, nel frattempo, lamentavano difficoltà economiche per altre incombenti attività sociali e si rifugiavano dietro l'equivoco, allora non ancora chiarito, del riparto di competenze tra i comuni e le Asl.

L'art. 3, comma 1, della legge 281 sancisce poi la nascita dell'"anagrafe canina" presso i Comuni e le unità sanitarie locali: le Regioni dovevano, entro sei mesi,

---

<sup>23</sup> Secondo le stime i cani abbandonati sarebbero ogni anno circa duecentomila.

<sup>24</sup> Sulla tema della sperimentazione e della vivisezione, v. riferimenti in nota 20.

<sup>25</sup> Con Circolare del 12 agosto 1993 il Ministero della sanità invitava le Regioni a vigilare sul traffico di cani verso altri paesi europei dove le norme in tema di vivisezione risultano meno restrittive che in Italia.

<sup>26</sup> In *Cons. Stato*, 1992, II, 432, e in *Giur. costit.*, 1992, 1041. V. anche F. RESCIGNO, *La «trasversalità» del «valore ambientale» tra potestà legislativa e regionale: una preoccupante silenzio della Corte.* (nota Corte Cost., 24 giugno 2003, n. 222), in *Giur. it.*, 2004, 466.

disciplinarla con propria legge e stabilire le modalità per l'iscrizione e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore<sup>27</sup>. Negli anni seguenti, l'esperienza diretta sugli animali portò alla luce gli aspetti negativi conseguenti all'utilizzo di questo mezzo di identificazione: la necessità di un'anestesia per evitare il dolore provocato dall'operazione del tatuaggio, la difficoltà di lettura dei dati tatuati, lo sbiadirsi degli stessi con il tempo, l'impossibilità di leggere il tatuaggio su cani con cute pigmentata, fino a casi di manomissione con bruciature o asportazione del lembo di pelle tatuato, per non parlare dei numerosi problemi inerenti alle diverse modalità di archiviazione dei dati da parte degli enti preposti, con conseguente inefficacia del sistema. Sulla base di queste considerazioni alcune regioni introdussero l'identificazione mediante microchip come metodo alternativo e, in futuro, sostitutivo del tatuaggio<sup>28</sup>.

In base all'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, sul benessere degli animali da compagnia e "pet-therapy", le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano si sono impegnate ad introdurre il microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (art. 4). I Comuni all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina devono consegnare al proprietario un microchip di riconoscimento identificato da un numero di codice che contraddistingue l'animale e rilasciare la documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Come adempimento successivo, una copia deve essere consegnata al veterinario, un'altra rimane al proprietario ed una terza deve venir restituita al Comune non appena il microchip sia stato applicato all'animale<sup>29</sup>. L'inserimento sottocutaneo del microchip deve essere eseguito dal servizio veterinario dell'Asl competente o dal proprio veterinario di fiducia in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Si osservi, inoltre, che nei casi, per il vero frequenti, di sopravvenuta illeggibilità del tatuaggio precedentemente effettuato al proprio cane, il proprietario è tenuto a fare

---

<sup>27</sup> Un'interessante sentenza in tema di tatuaggi e cani è la Cass., sez. III, 3 agosto 2001, n. 10679, in *Danno e resp.*, 2001, 1161, con commento di A. BONETTA, *Proprietari di cani: val più il guinzaglio del tatuaggio*.

<sup>28</sup> La Regione che lo prevede da più tempo è il Friuli - Venezia Giulia, dal 1993. Il microchip ISO, detto anche *transponder*, è costituito da una capsula iniettabile di vetro biocompatibile. Essa contiene un chip su cui è impresso un codice a 15 cifre. Il microchip non attivato è completamente inerte e non emette alcun tipo di onda. La superficie esterna della capsula è trattata con microsolchi per facilitare l'ancoraggio nei tessuti sottocutanei ed impedirne la migrazione. Il microchip ha una dimensione esterna di circa mm 11 di lunghezza e di mm 2 di diametro, ed è contenuto in un ago monouso, che può essere applicato su una particolare siringa o un iniettore a pistola. L'ago contenente il microchip è incapsulato in un involucro sterile da aprire immediatamente prima dell'uso. La confezione riporta una data di scadenza che si riferisce alla sterilità dell'involucro. Per accertarne il funzionamento è consigliabile un periodico controllo tramite un lettore. In Europa il microchip viene impiantato nel sottocute della porzione media sinistra del collo. In Italia convenzionalmente si inserisce sottopelle, dietro l'orecchio sinistro dell'animale, con una piccola anestesia locale.

<sup>29</sup> Non si avrà modo di analizzare la normativa inerente i veterinari. Per approfondimenti, v. A. MANTOVANI, E. LASAGNA, R. ZANETTI, *L'igiene urbana veterinaria*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, cit., 285-294; A. MANNUCCI, *Il veterinario come mediatore sociale*, id., 295-303; M. SARTORI, *I controlli veterinari e zootecnici tra legislazione comunitaria e nazionale*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 1997, 509. Un interessante saggio statunitense sui danni cagionati dagli interventi veterinari in M. M. MCEACHERN NUNALEE, G. R. WEEDON, *Modern Trends in Veterinary Malpractice: How our Evolving Attitudes Toward Non-Human Animals will change Veterinary Medicine*, 10 *Animal L.* 125 (2004).

sostituire il codice con l'inserimento del microchip. I proprietari di cani sono altresì tenuti a segnalare la cessione o la morte di un animale nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è stato identificato. La mancata iscrizione del cane all'anagrafe ad esso dedicata come la mancata applicazione del microchip di identificazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Dal 2008 il microchip diverrà obbligatorio nell'Unione Europea in base al Regolamento 998/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

### 3.2. La disciplina della detenzione delle c.d. razze pericolose.

Sempre rimanendo sul tema dei cani in ambiente urbano, altra tematica divenuta di notevole interesse, anche a motivo di numerose notizie di cronaca, è quella della disciplina della detenzione delle c.d. razze pericolose.

La seconda ordinanza Sirchia (Tutela della incolumità pubblica dall'aggressività di cani pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 2004) vietava ogni tipo di addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani<sup>30</sup>. Le razze canine a rischio di maggiore aggressività erano passate da 100 a 18 (pitbull, pit bull terrier, pit bull mastiff, rottweiler, mastino napoletano, dogo argentino, american bulldog, fila brasileiro, tosa inu, cani da pastore dell'Anatolia e dell'Asia Centrale e del Caucaso, cane da serra da Estreilla, perro da canapo najoero, perro da presa canario e mallorquin, rafeiro do alentejo). L'art. 3 stabiliva che chiunque possedesse o detenesse cani "a rischio" fosse tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi. L'art. 2, poi, prevedeva l'obbligo per i proprietari di applicare la museruola o, in alternativa, il guinzaglio ai cani quando si trovavano nelle vie o in luoghi aperti al pubblico. All'interno dei locali pubblici e sui mezzi di trasporto i cani dovevano indossare al contempo la museruola ed il guinzaglio. Erano, inoltre, previste limitazioni al possesso ed alla detenzione di cani per particolari categorie di soggetti: "ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale; ai minori di anni 18 e agli interdetti e inabilitati per infermità". Tali divieti non si applicavano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida. L'ordinanza in parola, avendo avuto un anno di validità, non è più in vigore. L'ufficio legislativo del Ministero della Salute ha già predisposto il nuovo provvedimento, per il quale si attende il via libera della Corte dei Conti. L'Ordinanza per la tutela dall'aggressività dei cani

---

<sup>30</sup> Per un'analisi della precedente ordinanza Sirchia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, con numerosi riferimenti al diritto romano, P. P. ONIDA, *Il guinzaglio e la museruola: animali, umani e non, alle origini di un obbligo*, in *Arch. giur.*, 2004, 577.

che il Ministro della Salute Francesco Storace si appresta a far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non dovrebbe essere molto diversa da quella del suo predecessore<sup>31</sup>.

### 3.3. Animali d'affezione e condomini

Un'ulteriore problematica di sicuro interesse ed attualità è quella relativa al difficile "rapporto" tra condomini ed animali d'affezione<sup>32</sup>.

Spesso nei regolamenti condominiali è presente una clausola in base alla quale si vieta ai proprietari o agli inquilini di tenere nei propri appartamenti cani o altri animali molesti. L'effettività di tale tipo di divieti è alquanto controversa.

Il regolamento condominiale, se espressamente accettato e sottoscritto, rientra nella fattispecie dei cosiddetti regolamenti contrattuali (o di natura pattizia) ed ha, quindi, efficacia reale. Spesso, però, si verifica l'ipotesi in cui nel condominio si trova un regolamento preesistente, che vieta il possesso di animali in genere. Un simile divieto non ha alcun valore, in quanto comporta una limitazione del diritto di proprietà sulla porzione di condominio di proprietà esclusiva (l'appartamento, art. 1138 c.c.). I motivi più frequenti che inducono a contestazioni in ambito condominiale sono la sporcizia nelle aree condominiali, l'abbaiare ed ululare in ore inopportune, la pericolosità di alcuni cani, specie se lasciati liberi senza museruola, etc.. La richiesta di allontanare un animale, però, oltre ad essere fondata su validi motivi, deve essere proposta da più inquilini. I casi in cui il Giudice e l'Autorità Sanitaria possono imporre l'allontanamento degli animali sono davvero rari e si verificano quando si riscontrino comprovati motivi di ordine igienico-sanitario. Inoltre, le immissioni (provocate dall'abbaiare degli animali, dal puzzo, etc.) devono ritenersi illecite solo quando la loro intensità e la loro frequenza risultino tali da causare disturbi alla quiete o malessere nei condomini che superino il limite della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c.<sup>33</sup>.

Nelle case in locazione, in conclusione, è possibile vietare la detenzione di animali solamente nel caso in cui il proprietario dell'appartamento all'atto dell'acquisto si sia impegnato per contratto a non consentire la presenza di animali.

### 3.4. Il trasporto di animali.

Con la legge 12 aprile 1974, n. 222, l'Italia ha ratificato la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. Secondo quanto si legge nel preambolo, la Convenzione aveva l'intendimento dichiarato di evitare, per quanto possibile, la sofferenza degli animali trasportati, nella convinzione che le esigenze del trasporto non fossero incompatibili col benessere degli animali. La Convenzione non prevedeva sanzione per i trasgressori né disponeva in tal

---

<sup>31</sup> Il Ministro della Salute Storace ha nel frattempo fatto varare una nuova ordinanza che vieta l'uso del collare elettrico e di altro strumento analogo sui cani (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9-7-2005).

<sup>32</sup> Cfr. G. MANERA, *Cani «condominiali» e provvedimenti d'urgenza*. (nota a Trib. Napoli, 25 ottobre 1990 (ordinanza)), in *Giur. it.*, I, 2, 500. In giurisprudenza, cfr. Cass. 3 novembre 2000, n. 14353, in *Rass. locazioni*, 2001, 367, nota di SPAGNUOLO; Trib. Napoli, 29 maggio 1998, in *Rass. locazioni*, 2000, 179, n. di SPAGNUOLO; Trib. Milano, 28 maggio 1990, in *Arch. locazioni*, 1991, 792; Pret. Campobasso, 12 maggio 1990, *id.*, 1991, 176;

<sup>33</sup> Per approfondimenti in tema di immissioni, v. P. GUARDA, *Immissioni: tutela proprietaria e diritto dell'ambiente*, in *Diritto e Formazione*, 2003, 1251.

senso la legge di ratifica e la tutela del benessere degli animali rimaneva affidata all'applicazione dell'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali). La situazione rimase invariata fino all'emanazione del D.P.R. 5 giugno 1982, n. 624, che introdusse una sanzione amministrativa per tali ipotesi.

Il regolamento 998/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 ha stabilito che dal 1° ottobre 2004, per viaggiare in Europa con cani e gatti, i loro proprietari devono munirsi di un passaporto rilasciato dal veterinario al momento dell'effettuazione della vaccinazione antirabbica. Nel passaporto vengono indicati la specie dell'animale, il sesso, la razza, il nome, eventualmente la fotografia, oltre al tatuaggio o al microchip (numero, data di impianto, posizione). In Irlanda, Svezia e Gran Bretagna, serve anche un test immunologico di verifica degli anticorpi contro la rabbia. In Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Svizzera, Principato di Monaco e Vaticano valgono le regole dei paesi dell'Unione Europea. Per recarsi all'estero è quasi sempre necessaria la vaccinazione antirabbica, obbligatoria anche per recarsi in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia e consigliabile in tutte le regioni dell'arco alpino. La vaccinazione deve essere effettuata da un minimo di trenta giorni a un massimo di un anno prima della partenza e documentata da un'attestazione scritta, alla quale va quasi sempre aggiunto il certificato internazionale di origine e sanità, rilasciato da un veterinario autorizzato o dalla Asl<sup>34</sup>.

Per quanto riguarda, poi, la circolazione stradale, l'art. 169 del Codice della Strada consente il trasporto in automobile di un cane senza particolari modalità, purché ciò avvenga in condizioni tali da non costituire impedimento o pericolo per la guida; il trasporto di due o più animali domestici è, invece, consentito solo in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro mezzo idoneo, i quali, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.<sup>35</sup>

### 3.5. Il maltrattamento di animali.

Veniamo ora a considerare la norma del Codice penale in tema di maltrattamenti agli animali<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> I paesi che impongono le maggiori restrizioni (per certe razze) sono: Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Norvegia e Francia. In alcuni paesi come Sud Africa, Hong Kong, Australia, Cuba è previsto un periodo di quarantena che può raggiungere i 6 mesi. In altri paesi, come Azzorre e Groenlandia, è vietato l'ingresso degli animali.

<sup>35</sup> Per quanto riguarda il trasporto in aereo, ogni compagnia ha il suo regolamento interno con le modalità di trasporto degli animali e il comandante ha ampia facoltà di consentirne o meno il trasporto. I cani e i gatti sono ammessi sui voli nazionali e internazionali solo se alloggiati in appositi trasportini che devono avere il fondo impermeabile e non devono superare le misure previste dalla compagnia (ad esempio, 48x33x26 cm per Alitalia, 48x33x29 per Meridiana, 46x25x31 per AirOne). Alcune compagnie forniscono appositi contenitori per il viaggio. Possono viaggiare nella cabina col proprietario solo animali di piccola taglia (meno di 10 kg., 8 kg. per Alitalia, compreso il trasportino), gli altri vengono alloggiati in uno spazio apposito separato dalla cabina passeggeri, che deve essere pressurizzato e separato dal deposito bagagli.

<sup>36</sup> Mi sovviene una frase del premio Nobel per la pace Albert Schweitzer: "Quando i maltrattamenti vengono inflitti agli animali, quando essi agonizzano ignorati per colpa di uomini senza cuore, siamo tutti colpevoli".

Il codice penale Zanardelli del 1889 prevedeva una specifica norma contro il maltrattamento di animali, l'art. 491: "Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda. [...] Alla stessa pena soggiace pure chi anche per il solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo". Gli antecedenti storici di tale previsione si ritrovano nei codici degli Stati pre-unitari (ad esempio quello del Granducato di Toscana del 1856 e quello Sardo del 1859). Nella sua impostazione originaria questa norma intende colpire e punire le manifestazioni di brutalità dell'animo umano e trova la sua origine in un ben determinato substrato sociale: quello della fine dell'ottocento caratterizzato da specifiche caratteristiche di epoca, di luogo e di differenti classi sociali<sup>37</sup>. Lo stesso ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli così commentava la previsione nella sua relazione al codice: "Le crudeltà verso gli animali [...] devono essere condannate e proibite perché il martoriare con animo spietato essere sensibili recando loro fieri tormenti, non cessa di essere un male perché quelli che ne soffrono sono privi dell'umana ragione".

Quando nel codice Rocco l'art. 491 viene trasferito, pressoché immutato, nell'art. 727, la materia trova la sua collocazione tra i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume<sup>38</sup>. Il bene penalmente tutelato veniva ancora identificato nel sentimento comune di pietà verso gli animali, con impostazione che rimaneva chiaramente antropocentrica<sup>39</sup>.

La legge 22 novembre 1993, n. 473 (nuove norme contro il maltrattamento degli animali), aggiornò poi l'art. 727: il nuovo testo presentava alcune caratteristiche degne di nota che lasciavano trasparire un interesse del legislatore per la materia con tinte sempre più animalistiche. L'innovazione portata era solo parziale e la natura del reato rimaneva contravvenzionale, pur prevedendo un'ammenda sensibilmente aumentata (5164 euro). Si segnalavano, però, alcune novità in senso propriamente animalistico. Erano stati notevolmente aumentati i criteri di valutazione del maltrattamento, non più riferito solamente allo strazio ed alle sevizie, e quindi alla sofferenza fisica, bensì anche alle sofferenze psicologiche conseguenti alla violazione delle caratteristiche naturali della specie in questione. Inoltre, nel nuovo testo, erano specificate, in modo minuzioso e spesso con aggravanti, le modalità e le occasioni della commissione del reato.

I problemi fondamentali continuano ad essere la definizione e l'accertamento del maltrattamento. In numerose attività umane gli animali sono spesso maltrattati: si pensi nell'allevamento e nel trasporto, o nelle attività di caccia allorché li si lascia

---

<sup>37</sup> R. SGRÒ, *Sulle fonti dell'art. 727 del codice penale*, in S. CASTIGNONE, L. BATTAGLIA (a cura di), *I diritti degli animali*, Centro di Bioetica di Genova, 1987, 61-67.

<sup>38</sup> Per approfondimenti sul tema, v. M. SANTOLOCI, *L'art. 727 del codice penale nell'attuale posizionamento giuridico e sociale*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, cit., 49-70; M. SANTOLOCI, *Il maltrattamento di animali può essere verificato con una perizia?*, *idem*, 71-78; A. VALASTRO, *Spunti per una riflessione sull'uccisione ingiustificata di animali*, *idem*, 95-110; D. NAZZARO, *L'animale "essere senziente" quale soggetto di tutela* (nota a Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2003, n. 46291), in *Il nuovo diritto*, 2004, II, 117.

<sup>39</sup> Sul tema del bene giuridico tutelato dall'art. 727 c.p., v. G. FIANDACA, *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, cit., 79-94.

agonizzanti e introvabili. La questione è allora: qual è il limite oltre il quale una determinata attività è da considerarsi “maltrattamento” ai sensi del codice penale?

La legge 20 luglio 2004, n. 189, sul divieto di maltrattamenti agli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, ha, da ultimo, innovato il sistema<sup>40</sup>. È senza dubbio da sottolineare la collocazione della normativa dopo il Titolo IX del Libro II del codice penale con la creazione di un nuovo Titolo IX *bis* “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”: la legislazione precedente, invece, aveva lasciato l’art. 727 c.p. nella parte riguardante i reati contravvenzionali, aspetto che contrastava con l’intento del legislatore di salvaguardare la soggettività animale. Finalmente viene affrontata, poi, la spinosa questione dei combattimenti tra cani, a cui è stata associata una serie di sanzioni penali (pecuniarie e detentive) di sicura deterrenza (art. 544 *quinquies* c.p.). La materia relativa al maltrattamento di animali ed alla loro uccisione viene disciplinata negli articoli 544 *bis* (uccisione di animali) e 544 *ter* (maltrattamento di animali). Il nuovo art. 727 c.p. riguarda ora l’abbandono di animali o la detenzione di questi in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di gravi sofferenze<sup>41</sup>.

#### 4. Conclusioni.

Il rapporto uomo animale in un contesto urbano può apparire assai confliggente. Le città offrono sempre meno spazi e la coabitazione tra specie diverse è spesso caratterizzata dallo scontro piuttosto che dalla pacifica convivenza.

L’uomo condiziona il contesto in cui opera e cerca di plasmarlo secondo i suoi interessi: lo fa costruendo città, abbattendo foreste, deviando il corso dei fiumi. Lo fa anche, però, regolamentando e disciplinando tutto ciò che lo circonda in base alle sue categorie ed alle sue esigenze.

Gli indiani d’America – chiamati, in un’accezione sicuramente negativa, “pellerossa” dai coloni americani proprio perché troppo a contatto ed affini col mondo non umano – raccontano, nelle loro storie che descrivono la creazione del mondo, di un tempo in cui uomini ed animali parlavano assieme, si comprendevano, si aiutavano reciprocamente<sup>42</sup>. Poi, col tempo, questo stato di grazia si perse e giorno dopo giorno l’uomo divenne sordo alle voci della natura.

Il progresso scientifico e tecnologico ha concesso all’umanità un nuovo straordinario potere: quello di condizionare in maniera sempre più invasiva il pianeta con il pericolo di esser ora in grado di distruggere l’intero contesto in cui si sviluppa la sua esistenza.

---

<sup>40</sup> Cfr. V. MUSACCHIO, *Luci ed ombre della nuova normativa penale contro il maltrattamento di animali*. Commento alla l. 20 luglio 2004, n. 189, in *Riv. pen.*, 2005, 15.

<sup>41</sup> L’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute 5 luglio 2005 dispone che l’uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 722, comma 2, c.p.

<sup>42</sup> Traggio ispirazione da *Quando il coyote parlava alla luna. Miti e leggende degli Apache*, (trad. di G. Strazzeri), Milano, 2000.

La legislazione in materia di animali ha seguito queste tappe evolutive. Inizialmente il rapporto con l'ambiente circostante e con gli animali era vissuto con una sorta di misticismo in cui si avvertiva chiaramente la consapevolezza di far parte di un *unicum* indistinto. A mano a mano però che il potere dell'uomo sulla natura cresceva, il suo atteggiamento diveniva sempre più egoistico ed antropocentrico.

Ora, però, qualcosa sta cambiando. Da qualche decennio, l'uomo ha cominciato ad interrogarsi sul suo rapporto con gli animali e soprattutto sulla reale dignità di questi. Nell'*excursus* della legislazione in materia di tutela degli animali si assiste ad un graduale passaggio da posizioni essenzialmente antropocentriche a discipline che fondano la loro ragion d'essere sull'acquisita consapevolezza dell'esistenza in capo agli animali, se non di diritti, almeno di interessi. A maggior potere corrisponde maggiore responsabilità. L'uomo, quindi, è soggetto ad un nuovo dovere: quello di rispettare e garantire ad ogni forma di vita la dignità che le è propria.

Solo alcune considerazioni finali sullo stile normativo in uso tra i legislatori nazionali ed internazionali. È ben noto il fenomeno del proliferare di discipline sempre più dettagliate e specifiche, col rischio che, seppur partendo dal nobile intento di salvaguardare le diverse specie animali, si finisca con imbrigliarne l'esistenza in maniera assurdamente restrittiva e regolamentata. Ciò avviene maggiormente all'interno delle città, dove gli spazi ristretti, i momenti di socializzazione e contatti quanto mai esigui rendono difficile, se non impossibile, la convivenza.

Forse allora occorrerebbe abbandonare un approccio troppo incentrato su quello "che si può e non si può fare", lasciando che la relazione uomo-animale si svolga nella maniera più libera possibile. Un insegnamento può essere tratto dalle seguenti parole di Lorenz: "per imparare a conoscere veramente un animale intelligente, di tanto in tanto lo si deve lasciare libero": cerchiamo allora di non rischiare di rinchiudere i nostri amici animali, dopo averli liberati dalle sofferenze e dai maltrattamenti, in "recinti" legislativi che assomigliano sempre più a vere e proprie gabbie.